

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TOLOMELLI, BACICCHI, BENEDETTI, BERTONE, BOLDRINI, BONAZZI, DE SABBATA, FLAMIGNI, GATTI, MARGOTTO, PECCHIOLI, PINNA e POLLASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1981

#### Nuove norme in materia di trasferimento d'uso di beni immobili demaniali

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si qualifica per la sua globalità, esso infatti regolamenta non solo le permutate ma tutte le cessioni siano esse poste in essere attraverso permuta, siano attuate attraverso compravendita.

Esso privilegia in modo chiaro e netto i comuni e gli enti pubblici, anche non territoriali, secondo il principio che vuole i beni pubblici non privatizzabili; precisa inoltre il ruolo della regione come momento di coordinamento dell'uso del territorio istituendo il « programma regionale di utilizzazione » dei beni dismessi al fine di coordinare e re-

golare i processi di cessione una volta che il Ministero ha segnalato i beni non più utilizzabili.

Il medesimo disegno di legge ribadisce il rispetto per la strumentazione urbanistica comunale indicando nella stessa strumentazione il luogo delle scelte in ordine alle destinazioni e alle utilizzazioni dei beni.

Detta procedura in ordine alla valutazione dei beni dispone misure privilegiate per i beni da cedere ai comuni e agli enti locali.

Infine, pur nella chiara scelta in favore degli enti pubblici, riserva sufficiente spazio agli operatori privati.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle finanze, d'intesa con le amministrazioni assegnatarie, redige l'elenco dei beni immobili demaniali indisponibili non più idonei al perseguimento dei fini d'istituto di competenza di ciascuna amministrazione, nonchè dei beni immobili disponibili che si intende alienare.

Vanno inclusi nell'elenco anche i beni, con le caratteristiche di cui sopra, sottoposti alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonchè disciplinati dal regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello in cui sarà stato approvato l'elenco di cui al primo comma, il Ministero delle finanze provvede, con identica procedura, ad aggiornare ed integrare con le variazioni necessarie il predetto elenco.

L'elenco e le variazioni di cui ai precedenti commi sono approvati su proposta del Ministero delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 2.

I beni immobili di cui al precedente articolo vengono inclusi in programmi regionali di utilizzazione.

Tali programmi, elaborati d'intesa con il Ministero competente e, per quanto concerne le aree già appartenenti al Ministero della difesa, sentito il comitato misto paritetico di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono approvati dalle regioni interessate che destineranno prioritariamente detti beni ai comuni fissandone tempi e destinatari della cessione.

Sono ceduti ai comuni e agli enti di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 2

maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, gli immobili classificati, dalla strumentazione urbanistica comunale, a destinazione pubblica, a edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero agli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La cessione avviene tramite compravendita o permuta.

Il prezzo di vendita è determinato giusta i criteri previsti dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di compravendita, gli enti acquirenti hanno facoltà di versare il relativo corrispettivo in cinque rate annuali, maggiorate di interessi commisurati alla media dei tassi di sconto praticati nel periodo temporale di riferimento.

Nell'ipotesi di permuta, con l'osservanza di quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1981, n. 47, entrambi i beni saranno stimati con i criteri stabiliti dalla legge sopra richiamata.

In caso di disaccordo fra le parti contraenti, in ordine alla misura dei prezzi e dei valori, deciderà inappellabilmente la commissione provinciale prevista dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, competente per territorio.

Nelle ipotesi in cui le previsioni urbanistiche relative ai beni di cui al presente articolo non consentano di individuare in modo univoco gli enti, fra quelli di cui al primo comma, interessati alla loro realizzazione, ovvero non dettino destinazioni d'uso diverse rispetto all'esistente, i beni stessi sono ceduti — alle condizioni e con le forme previste nei precedenti commi — ai comuni nel cui territorio essi ricadono.

Il trasferimento della proprietà, nonché dei diritti reali di godimento relativi ai beni acquisiti ai sensi del precedente articolo dagli enti indicati nel precedente primo comma, è consentito esclusivamente — eccezion fatta per i beni ricadenti all'interno dei piani di cui alle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 27, — fra

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gli enti medesimi. Prezzi e valori debbono essere sempre determinati sulla base dei criteri richiamati dal quinto comma del presente articolo.

## Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti, anche in deroga alle proprie norme statutarie, è autorizzata a concedere prestiti alle regioni e ai comuni e loro consorzi per l'acquisizione degli immobili di cui alla presente legge, secondo le modalità di cui agli articoli 18 e 19 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

## Art. 4.

Gli immobili fra quelli in elenco che sulla base delle destinazioni stabilite dalla strumentazione urbanistica comunale risultino riservati alla utilizzazione edilizia di carattere privato sono cedibili nel rispetto delle destinazioni degli strumenti urbanistici comunali, secondo le vigenti norme sulla contabilità dello Stato.

I comuni territorialmente competenti hanno diritto di prelazione entro 4 mesi dalla comunicazione, da effettuarsi a cura della Intendenza di finanza, degli estremi e del contenuto dell'atto di alienazione.

## Art. 5.

L'inclusione nel programma regionale di utilizzazione dei beni di cui agli articoli 2 e 3 dovrà essere preceduta da una deliberazione del comune territorialmente competente che si pronunci in ordine alla perdurante attualità delle previsioni urbanistiche vigenti relative ai beni medesimi.

Per i beni per i quali il consiglio comunale non ritenga esprimersi in senso confermativo rispetto alle previsioni urbanistiche in atto, dovranno essere, con la stessa deliberazione, indicate le nuove scelte urbanistiche e dettate le relative normative di attuazione.

L'approvazione del programma regionale di utilizzazione costituisce, per le indicazioni di cui al precedente comma, variante alla strumentazione urbanistica comunale vigente.

#### Art. 6.

Nei casi in cui l'elenco previsto dal precedente articolo 1 non comprenda immobili già destinati dai vigenti strumenti urbanistici ad usi di carattere pubblico e sociale, i comuni, nel cui territorio detti immobili ricadono, possono chiedere la loro inclusione nell'elenco in sede di aggiornamento annuale dello stesso.

Le richieste sono inoltrate, a cura della presidenza della giunta regionale, con un anticipo non inferiore a mesi sei rispetto alla data di aggiornamento annuale dell'elenco.

Su dette richieste decide, con specifica valutazione, il Presidente del Consiglio dei ministri in sede di approvazione dell'aggiornamento annuale dell'elenco.

#### Art. 7.

Gli atti di trasferimento di immobili effettuati ai sensi della presente legge, ed avvenuti come contraenti gli enti pubblici territoriali nonchè i soggetti di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, sono esenti da gravami fiscali di ogni tipo.

#### Art. 8.

Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Restano ferme le disposizioni dettate dalle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 28 febbraio 1981, n. 47, e successive modificazioni.